Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Eccellenze,
On.li Consiglieri,
con il presente Progetto di legge il Governo intende disciplinare in maniera più compiuta l'emissione dei titoli del debito pubblico da parte della Repubblica di San Marino, prevedendo disposizioni specifiche; questo anche in considerazione delle evidenti lacune che sono state riscontrate nella Legge 18 febbraio 1998 n.30 (NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE DELLO STATO) che non ha disciplinato tale modalità di gestione del debito pubblico.

Il Progetto di legge tratta i seguenti aspetti.

Titolo I
Il Titolo indica definizioni, oggetto e ambito di applicazione delle emissioni di titoli del debito pubblico della Repubblica di San Marino:
- l'emissione, le caratteristiche, la gestione accentrata, il collocamento, la quotazione, il collocamento e il riacquisto dei titoli;
- l'utilizzo delle risorse derivanti dalle emissioni di titoli;
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati connessi ai titoli; e
- le norme processuali e profili fiscali connessi ai titoli.

In particolare, l'articolo 2 del presente Progetto di legge disciplina le definizioni tecniche, rimandando per tutto quanto non previsto alle definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 ed ai provvedimenti emessi dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Titolo II
Il Titolo contiene disposizioni di dettaglio sull'emissione dei titoli di Stato.
In particolare:
l'articolo 3 disciplina la procedura di autorizzazione per l'emissione dei titoli di Stato, mentre l'articolo 4 ne disciplina i requisiti e i criteri, stabilendo che:
- le caratteristiche di ogni emissione di titoli di Stato sono definite tramite appositi Regolamenti del Congresso di Stato, che costituiscono il Regolamento di ciascuna emissione, nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

Durata: fino ad un massimo di 50 anni;
Prezzo di emissione: alla pari, sopra o sotto la pari;

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - **www.finanze.sm**
T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

Ammortamento: qualsiasi tipologia in uso sui mercati finanziari internazionali, ivi incluso con rimborso in un'unica soluzione a scadenza;

Tasso di interesse: fisso, variabile, indicizzato all'inflazione o ad altro parametro finanziario in uso nei mercati finanziari internazionali, modificabile anche in relazione a termini e condizioni;

Indicizzazione: il rimborso del capitale e il pagamento del tasso di interesse potranno essere indicizzati o condizionati o a qualunque parametro in uso nei mercati finanziari internazionali;

Valuta: Euro;

Denominazione: qualsiasi denominazione;

Forma: dematerializzata ovvero cartolare, rappresentata da certificati sia singoli che globali;

Legge applicabile: della Repubblica di San Marino ovvero altra legge di uno Stato straniero;

Giurisdizione: giurisdizione della Repubblica di San Marino ovvero la giurisdizione, concorrente, di una corte straniera. Il Regolamento di emissione può prevedere la preventiva rinuncia da parte dell'Eccellentissima Camera a far valere ogni immunità di cui possa la stessa beneficiare fatto salvo quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 5;

Foro competente: foro competente della Repubblica di San Marino ovvero qualsiasi foro nell'ambito della giurisdizione concorrente, di una corte straniera; in tale ultimo caso resta salva la facoltà, per le sole controparti della Repubblica di San Marino, di adire l'Autorità Giudiziaria Sammarinese ovvero altra Autorità Giudiziaria competente;

Subordinazione: è consentito emettere titoli di Stato con diversi gradi di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

Agente e depositario centrale: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ovvero altri soggetti esteri ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della Legge 29 giugno 2005 n.96.

È altresì stabilito che il Regolamento di ciascuna emissione può contenere l'autorizzazione alla sottoscrizione di ogni atto finalizzato all'assunzione degli impegni necessari all'emissione dei titoli di Stato o comunque connessi alla suddetta emissione.

Sono infine definite le forme di pubblicità del Regolamento di ciascuna emissione e del relativo prospetto informativo, se presente in quanto destinato ad investitori non professionali.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un apposito Fondo (conto dedicato) presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nel caso di emissioni con rimborso in un'unica soluzione a scadenza. A tal riguardo è stabilito che le risorse depositate in tale Fondo non potranno essere destinate ad un diverso utilizzo, fatta salva l'approvazione di una specifica disposizione da parte del Consiglio Grande e Generale che dovrà prevedere le modalità ed i tempi per il ripristino dello stesso. Sono inoltre disciplinate le condizioni per la remunerazione delle risorse nel predetto Fondo nonché i casi di esclusione dalla rinuncia all'immunità in riferimento a determinati beni.

L'articolo 6 disciplina la legge che regola la documentazione contrattuale connessa alle emissioni dei titoli di Stato e le forme di assistenza legale di cui l'Eccellentissima Camera può avvalersi.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - **www.finanze.sm**
T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Copia dell'originale conservato presso la Pubblica Amministrazione (Art.85sexies,co.2-4,D156/05 smi)

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00045838 del 13/05/2025

L'articolo 7 disciplina le competenze attribuite ai vari soggetti (Ecc.ma Camera, Congresso di Stato, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, sindaci di Governo, Ragioneria Generale dello Stato, Direttore della Ragioneria Generale dello Stato e Banca Centrale) coinvolti nelle attività connesse all'emissione dei titoli di Stato.

Titolo III

Il Titolo disciplina la gestione accentrata, il collocamento, la quotazione e il riacquisto dei titoli di Stato.

Titolo IV

Il Titolo contiene disposizioni specifiche sull'utilizzo dei proventi delle emissioni di titoli di Stato e delle risorse rivenienti dalle operazioni di rifinanziamento di precedenti mutui o prestiti.

Titolo V

Il Titolo prevede una procedura di autorizzazione per la conclusione di eventuali operazioni in strumenti finanziari derivati connesse ai titoli di Stato emessi, per la copertura dei relativi rischi.

Titolo VI

Il Titolo tratta gli aspetti processuali, prevedendo che l'assistenza giudiziaria in relazione ai procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'emissione dei titoli di Stato è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica di San Marino. È stabilito, altresì, che, in assenza di tali disposizioni, si applicano le norme della presente legge in tema di riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri, di notificazione di atti provenienti dall'estero, di assunzione di prove e in materia cautelare.

Titolo VII

Il Titolo tratta dei profili fiscali riferiti all'intera operazione prevedendo, per le casistiche ivi descritte, l'esenzione da qualsiasi ritenuta, imposta, tassa o tributo previsti dalle leggi della Repubblica.

Titolo VIII

Il Titolo contiene disposizioni finali di coordinamento e sull'entrata in vigore.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - **www.finanze.sm**
T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244